

NEWSLETTER N. 4 ANNO XI

16-28 febbraio 2025



Appalti pubblici

TAR LIGURIA, SEZ. I, 21 febbraio 2025, n. 196 -Appalti pubblici- Sul CCNL applicabile - La mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel bando di gara non rappresenta un motivo di illegittimità dalla procedura, quando lo stesso può essere desunto dal complesso degli atti di gara.

Infatti, nel caso di specie, il CCNL applicabile era indicato nel modello della domanda di partecipazione, che appunto fa parte dei documenti di gara.

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III, 21 febbraio 2025, n. 301 -Appalti pubblici- Sulla revisione prezzi - La differenza di disciplina tra appalti di forniture/servizi e appalti di lavori in materia di revisione dei prezzi non è irragionevole né discriminatoria, in quanto giustificata dalle specificità proprie degli appalti di lavori.

Inoltre, l'assenza di un obbligo di revisione periodica del corrispettivo negli appalti di servizi e forniture è legittima, poiché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato che le normative nazionali che non prevedono la revisione periodica dei prezzi favoriscono il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

TAR PIEMONTE, SEZ. I, 21 febbraio 2025, n. 424 -Appalti pubblici- Sulle migliorie - Se la lex specialis di gara consente la proposta di migliorie, come la realizzazione di opere, in un appalto di servizi, deve prevedere l'obbligo per i concorrenti di possedere l'attestazione SOA necessaria.

In tali casi, infatti, l'appalto assume la natura di contratto misto, richiedendo all'offerente di soddisfare, fin dalla presentazione dell'offerta, tutti i requisiti necessari per l'esecuzione sia dei servizi che dei lavori proposti.

TAR PUGLIA, SEZ. II, 19 febbraio 2025, n. 244 -Appalti pubblici- Sul soccorso istruttorio - Nel richiamare la delibera Anac n. 60 del 7 febbraio 2024, il Collegio ha chiarito che nelle procedure per l'affidamento di servizi, l'operatore economico non può modificare l'elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio né con quella del soccorso procedimentale, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per

superare il vaglio dell'analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante.

Ed infatti, la corretta applicazione del principio di autoresponsabilità che grava sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche porta in modo univoco a negare il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti consapevolmente dichiarati dal concorrente in sede di offerta.

TAR PIEMONTE, SEZ. I, 19 febbraio 2025, n. 359 -Appalti pubblici- *Sull'avvalimento* - Con la sentenza in commento, il Collegio ha chiarito che l'avvalimento è ammesso per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, come nel caso di specie, la certificazione della parità di genere.

L'avvalimento è considerato valido anche se la certificazione dell'ausiliaria riguarda un settore diverso da quello oggetto dell'appalto, a condizione che vengano messi a disposizione il personale e le procedure amministrativo-organizzative necessari per monitorare e garantire il rispetto delle norme sulla parità di genere.

TAR CAMPANIA, SEZ. III, 18 febbraio 2025, n. 1393 -Appalti pubblici- *Sul ribasso della manodopera* - Secondo il Tar Campania, è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, purché l'operatore economico dimostri che questo sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.

Orbene, nel caso in cui l'operatore economico applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non sarà l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento dell'offerta a una verifica di anomalia, durante la quale l'operatore dovrà provare che il ribasso è frutto di un'organizzazione aziendale più efficiente.

TAR TOSCANA, SEZ. IV, 17 febbraio 2025, n. 266 -Appalti pubblici- *Sulla comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale* - La semplice presentazione di fatture, in assenza di contratti, quietanze o documenti bancari comprovanti il pagamento, non è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal bando di gara, qualora la lex specialis prescriva che tali fatture debbano essere accompagnate da contratti e prove dell'effettivo pagamento.

TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. II, 17 febbraio 2025, n. 339 -Appalti pubblici- *Sul termine ad impugnare l'esclusione da una gara* - Il termine per impugnare il provvedimento di esclusione inizia a decorrere dal momento in cui esso viene comunicato in seduta pubblica, se presente un rappresentante dell'impresa esclusa. In tal caso, la decorrenza del termine presuppone che egli abbia acquisito conoscenza degli elementi essenziali che hanno determinato l'estromissione dalla procedura.